MODIFICHE ALLA LEGGE 3 AGOSTO 2007, N. 124, CONCERNENTE IL SISTEMA DI INFORMAZIONE PER LA SICUREZZA DELLA REPUBBLICA E LA DISCIPLINA DEL SEGRETO

Art. 5

Modifica all'articolo 30 della legge 3 agosto 2007, n. 124, in materia di Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica

Dopo il comma 2 dell'articolo 30 della legge 3 agosto 2007, n. 124, e' inserito il seguente: «2-bis. E' compito del Comitato accertare il rispetto di quanto stabilito dall'articolo 8, comma 1, nonche' verificare che le attivita' di informazione previste dalla presente legge svolte da organismi pubblici non appartenenti al Sistema di informazione per la sicurezza rispondano ai principi della presente legge».

Versione in vigore dal 25 agosto 2012, tuttora in vigore · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Modifiche alla legge 3 agosto 2007, n. 124, concernente il Sistema di informazione per la sicurezza della Repubblica e la disciplina del segreto
Estremi	Legge 7 agosto 2012, n. 133
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 10 agosto 2012

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 23 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/modifiche-alla-legge-3-agosto-2007-n-124-concernente-il-sistema-di/art-5-modifica-all-articolo-30-della-legge-3-agosto-2007-n-124-in-materia

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it